

CITTÀ DI AMANTEA

(Cosenza)

ORDINANZA N° 231 DEL 25 maggio 2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni organizzative per lo svolgimento dei mercati ortofrutticoli giornalieri ubicati in Piazza Mercato Nuovo del Capoluogo ed in Via Mercato della frazione Campora San Giovanni - Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PRESO ATTO della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 14 del 08/03/2020 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- il Decreto Legge n. 18 del 08/03/2020 - Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 Aprile 2020 –Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

CONSIDERATO che, con Ordinanza n. 159 del 8 Maggio 2020, sono state sospese le attività di vendita dei mercati ortofrutticoli giornalieri ubicati in Piazza Mercato Nuovo del Capoluogo ed in Via Mercato della frazione Campora San Giovanni, fino all'adeguamento degli spazi in maniera tale da consentirne la fruizione

CITTÀ DI AMANTEA

(Cosenza)

nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid 19 e, comunque, non oltre il 25 Maggio;

VISTA la relazione prot. N. 7207 del 21 Maggio 2020, a firma del Responsabile del Settore Ing. Stellato, con la quale il predetto tecnico comunale ha comunicato di aver riorganizzato gli spazi, in modo tale da rendere le strutture mercatali fruibili all'utenza, che verrà contingentata, mediante interventi di chiusura di due lati e di posizionamento di segnaletica di distanziamento nel caso del mercato di Piazza Mercato Nuovo e mediante l'apposizione di idonea segnaletica di distanziamento per quanto concerne il mercato sito nella frazione di Campora San Giovanni;

PRESO ATTO che , in data odierna, è stata ultimata la posa della segnaletica di sicurezza da parte della Ditta incaricata;

RITENUTO di attivare, a livello locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, ulteriori misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19, in particolare, per lo svolgimento dell'attività di vendita nei mercati ortofrutticoli;

DATO ATTO che:

- è necessario continuare ad assicurare le misure igienico sanitarie straordinarie per evitare la diffusione del virus Covid-19, integrandole con le specifiche prescrizioni imposte dall'ordinanza regionale n. 43 del 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che gli Agenti di Polizia Locale, eventualmente anche con l'ausilio dei Volontari della Protezione Civile, ove disponibili, nelle more dell'individuazione di altre modalità di controllo e contingentamento degli accessi nelle predette aree mercatali, provvederanno a gestire gli accessi e monitorare la presenza degli avventori all'interno dei mercati, al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dalle citate disposizioni;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire lo svolgimento dei mercati ortofrutticoli, con modalità che ne consentano la fruizione in sicurezza, tra le quali quella di distanziare ulteriormente le postazioni fruibili, in modo tale da evitare, il più possibile, episodi di assembramento degli avventori e che tale misura ha prodotto una revisione degli spazi e una riduzione del numero dei banchi disponibili;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda l'area mercatale di Piazza Mercato Nuovo, alla luce della rideterminazione degli spazi, necessaria per consentire il rispetto delle misure di distanziamento, di consentire la ripresa delle attività di vendita, limitandone, in fase di avvio e nelle more di ulteriori verifiche e determinazioni, la partecipazione ai soli titolari di SCIA (già Autorizzazione) già presentata al Comune di Amantea, per come comunicato dal Settore Attività Produttive con apposito prospetto ;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

DISPONE

1. è consentito lo svolgimento dei mercati ortofrutticoli giornalieri ubicati in Piazza Mercato Nuovo del Capoluogo ed in Via Mercato della frazione Campora San Giovanni, a partire da martedì 26 Maggio 2020 , nelle aree appositamente destinate;
2. di limitare, in funzione degli spazi disponibili e della necessità di garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale, le attività di vendita nell'area mercatale di Piazza Mercato Nuovo ai

CITTÀ DI AMANTEA

(Cosenza)

solì titolari di SCIA (già Autorizzazione) già presentata al Comune di Amantea, per come comunicato dal Settore Attività Produttive con apposito prospetto, in fase di avvio e nelle more di ulteriori verifiche e determinazioni ;

3. gli operatori commerciali titolari dovranno:

- installare il proprio banco non prima delle ore 7:00 e comunque entro le ore 8:00;
- lasciare libera l'area entro e non oltre le ore 13:00;

4. l'accesso degli avventori all'interno dell'area mercatale, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

5. l'accesso alle aree mercatali sarà consentito soltanto gli avventori muniti di mascherina ovvero qualunque altro indumento a copertura del naso e della bocca;

6. i commercianti titolari del posteggio dovranno:

- a. assicurarsi che tutto il personale, presente all'interno del posteggio, sia fornito dei mezzi minimi di sicurezza, consistenti in guanti e mascherina;
- b. attrezzare, all'interno del posteggio, un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani (sia per uso dei dipendenti che dei clienti), oltre che pattumiera/bidone con coperchio;
- c. mantenere sempre integri e cambiare, all'occorrenza, i guanti;
- d. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti;
- e. garantire una fascia di rispetto pari a mt. 1,00 a partire dall'area di esposizione della merce;
- f. vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, far rispettare le misure di sicurezza tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, utilizzando ogni idoneo accorgimento utile (es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne, trespoli etc.), avvalendosi, se necessario, anche di personale all'uopo incaricato;
- g. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso terzi nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nelle linee guida allegati al D.P.C.M. del 17.05.2020 ed Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 43 del 17.05.2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- h. organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;

CITTÀ DI AMANTEA

(Cosenza)

- i. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
 - j. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro e del divieto di assembramento;
7. oltre alle predette misure, gli operatori commerciali dovranno:
- a. prevedere, dietro il banco destinato alla vendita, la presenza di un operatore che provvederà, in forma esclusiva, agli incassi e quindi alla gestione dei soldi, al quale viene fatto divieto assoluto di toccare e/o consegnare alimenti;
 - b. utilizzare contenitori muniti di coperchio per la conservazione, per la merce di consumo diretto o contenute in liquidi (ad es. olive, nocchie, capperi, etc.);
 - c. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
8. gli operatori commerciali dovranno:
- a. esporre dei cartelli indicanti il divieto di toccare la merce;
 - b. garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita;
9. tutti gli operatori commerciali, a conclusione delle attività di vendita, dovranno:
- a. conferire i rifiuti mercatali differenziandoli nelle varie frazioni merceologiche ed in particolare posizionare gli imballaggi di cartone debitamente piegati ed impilati e/o gli imballaggi di plastica (cellofan, bottiglie d'acqua e bibite, vaschette di polistirolo per alimenti, buste per la spesa) all'interno di un sacchetto di plastica;
 - b. lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia.

AVVERTE

Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dal presente provvedimento, con riferimento all'ordinanza n. 43 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Calabria, comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Cosenza, nonché alle Forze di Polizia operanti sul territorio ed al Comando Polizia Municipale, alle quali ne è demandata l'esecuzione;

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.comuneamantea.gov.it.

CITTÀ DI AMANTEA

(Cosenza)

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

SURACE-TURCO-NUOVO